



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

San Marino, novembre 2010/1710d.F.R.

Relazione al progetto di legge ***“Disposizioni in materia di protezione degli animali da compagnia e di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”***.

Con l’emanazione di questo provvedimento di legge, ai sensi della Legge 23 aprile 1991 n.54 *“Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica”*, si intende aggiornare la nostra normativa per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione degli animali da compagnia, adeguandola ai dettati della Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987.

In particolare si riconosce che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia, si riconosce, altresì, l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società.

Nel contempo vengono considerate le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo e i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali.

Un capitolo non ancora sufficientemente normato riguarda le diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia, in quanto siamo consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere.

Il progetto di legge, inoltre, contiene norme che regolano pratiche chirurgiche oggi vietate in tutto il mondo, come il taglio delle orecchie e della coda dei cani.

L’adozione di queste norme consentirà agli enti cinofili della Repubblica di San Marino di poter proseguire nella loro attività istituzionale e nel perseguimento



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

San Marino, novembre 2010/1710d.F.R.

delle loro finalità statutarie, come ad esempio, l'organizzazione in territorio della mostra internazionale canina che, altrimenti, dovrebbe essere cancellata dal calendario internazionale.

Un capitolo a parte, sebbene anch'esso ben integrato nel disposto, riguarda il problema dell'aggressività dei cani che si è imposto in maniera seria in Italia dove si è provveduto ad emanare norme specifiche sul tema.

Il problema delle morsicature canine rappresenta un costo emozionale e sociale elevato, da valutare con grande attenzione, tenendo anche presente che, gli episodi di morsicature, potrebbero essere, almeno in parte, evitati e controllati attraverso un'azione di prevenzione, che richiede impegno e informazione adeguati da parte di chi adotta il cane e di chi lo fornisce (allevatori, negozianti, operatori di canili, ecc.).

Da qualche anno siamo sicuramente in presenza di un fenomeno che ha acquisito grande risonanza mediatica. Le statistiche internazionali ci dicono che spesso le vittime sono bambini e spesso è responsabile il cane di famiglia o quello del vicino (ossia cani conosciuti dalla vittima). Più di un terzo di questi incidenti si verifica durante l'attività quotidiana (spazzolatura, gioco, alimentazione), a conferma del fatto che i cani morsicatori sono spesso i cani familiari in situazioni familiari.

A San Marino negli ultimi anni sono stati circa una quarantina all'anno i cani sottoposti a osservazione sanitaria in seguito a morsicature ed anche nel nostro caso circa il 40% delle vittime sono i proprietari stessi dell'animale.

Seppure i dati non siano così allarmanti, viste le implicazioni emozionali e sociali che comporta, il problema dei cani pericolosi va comunque considerato come un problema di relazione uomo-animale.

La pericolosità è la stima del pericolo, del rischio traumatico (psicologico o fisico) per una vittima potenziale.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

San Marino, novembre 2010/1710d.F.R.

“Un cane viene perciò definito pericoloso nel momento in cui, attraverso i suoi comportamenti mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o eventualmente di un altro cane” (J. Dehasse, 2006).

Il concetto di “pericolosità” dei cani, non strettamente correlato ad aspetti squisitamente sanitari (ad esempio profilassi della rabbia), emerge per la prima volta nel testo della Legge 23 aprile 1991 n.54 *“Prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica”*; all’art. 23 è previsto che *“...la soppressione dei cani è consentita esclusivamente nel caso di cani irrimediabilmente ammalati, di cani vecchi e ammalati, di cani di comprovata pericolosità ,....”*.

Nel merito, se le prime due ipotesi possono essere evidentemente ben correlate a condizioni di compromissione “terminale” dello stato sanitario degli animali, l’ultima fattispecie deve essere invece riferita proprio alla salvaguardia dell’interesse prevalente dell’uomo, individuato nella sua incolumità fisica.

Come sopra ricordato, quindi, anche negli intendimenti del legislatore sarebbe utile considerare “aggressivo” (e, dunque, pericoloso) il soggetto in grado di costituire un rischio in tal senso per l’uomo.

Con questo provvedimento legislativo si è inteso adottare una disciplina normativa più organica. In particolare non si vuole emanare un elenco di razze che, come ad esempio in Italia, dove sono stati classificati sistematicamente i soggetti di attitudine mordace o, comunque, temibili. Liste che si sono rivelate nel tempo controverse, sulla cui validità e opportunità si è molto discusso, peraltro poi scomparse nel testo dell’ultima ordinanza nella quale si è, invece, introdotta come nuovo riferimento, la nozione di “cane impegnativo”. Si è scelto, invece, un approccio controllato attraverso l’adozione di strumenti valutativi e di percorsi riabilitativi e formativi per cani e padroni.

Tutto questo nasce dall’esigenza di una valutazione obiettiva della “pericolosità” che significa disporre di uno schema uniforme di giudizio che consente



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,
le Pari Opportunità*

San Marino, novembre 2010/1710d.F.R.

di applicarlo all'occorrenza sia a seguito del verificarsi di un episodio sfavorevole, sia per finalità preventive, quale deliberato principio di precauzione atto a evitare il danno anche prima che questo si concretizzi.

La legge attribuisce all'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, il compito di adottare le idonee misure di prevenzione o di intervento "nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato". È evidente che l'individuazione di una condizione corrispondente al preciso significato giuridico della "comprovata pericolosità" è una premessa fondamentale per poter attuare correttamente le previste misure a tutela della incolumità pubblica, individuando le basi di un'oggettivazione condivisa del concetto, perché questo possa essere recepito e applicato in maniera uniforme.

Nell'ultima parte è stato aggiornato l'apparato sanzionatorio introducendo pene pecuniarie specifiche laddove il fatto, comunque, non preveda un più grave reato punito dal nostro Codice Penale.

Si precisa, inoltre, che la stesura di questa norma è stato il frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, nello specifico l'U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, con l'Associazione Protezione Animali Sammarinese e il con Kennel Club San Marino.

IL SEGRETARIO DI STATO

Claudio Podeschi